

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3/4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provveditorati Reg. II alle OO.PP.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2^a della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero nei tre settori: Nuove Costruzioni - ristrutturazioni - Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle Nuove costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni.

Anche la quota di stanziamento relativa all'esercizio 1990, che prevedeva interventi unicamente nel settore delle ristrutturazioni, per lire 20 miliardi, è stata assegnata ai Provveditorati competenti.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, 1992 e 1993 operata prima delle finanziarie 1990 (legge 27.12.1989, n. 407), e 1991 (legge 29.12.1990, n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (31.12.91 n. 415) è stato quindi adottato sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

Le ulteriori rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie 1993 e 1994 hanno rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente (a L. 3,9 miliardi) lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore Ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui.

LEGGE 18 MAGGIO 1989. M. 183**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all' art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all' art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all' art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all' art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L.1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP.7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L.743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L.30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175 mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del

blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Pertanto non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul cap.7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si è provveduto al trasferimento

delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n.725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n.85/95.

La legge 28.12.95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 350 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 320 miliardi, destinato al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stato successivamente ridotto a L. 292,573 miliardi dalla L. 08.08.96, n. 419 (assestamento di bilancio).

Per l' esercizio finanziario 1996 sono stati predisposti trasferimenti per L.182,994 miliardi in conto residui 1995 e L.301,270 miliardi circa in conto competenza 1996.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L.23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Per l'anno finanziario 1995, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Per il 1996 la somma di L. 3 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1995 è stata ridotta del 3% dalla Legge 22.03.95, n.85 e del 2% dal D.L. 30.12.95, n.565 e successive reiterazioni pertanto lo stanziamento risulta essere pari a L.2.851.800.000.

Nel corso del 1996 si è provveduto al trasferimento della complessiva somma di L. 9.600 milioni, in conto residui 1995, e all'impegno di L. 100 milioni.

Per quanto concerne il trasferimento dei fondi provenienti dall'esercizio finanziario 1996, si è provveduto a trasferire solo la somma di L. 1.300 milioni, in quanto è operante il blocco degli impegni di spesa, disposto con il D.L. n. 669 del 31.12.1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.

La legge 663/96 (finanziaria 1997- tab. C) ha previsto, per le finalità della legge sulla difesa del suolo, la complessiva somma di L. 1040 miliardi nel triennio 1997-99 prevedendo, altresì, una quota di L. 10 miliardi annui a favore del dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio, ripartita in ragione di:

- L. 420.000.000.000 per il 1997
- L. 310.000.000.000 per il 1998
- L. 310.000.000.000 per il 1999

La legge 449/97 (finanziaria 1998 - tab. C) ha rifinanziato al spesa prevista per gli interventi nel settore della difesa del suolo quantificandola in complessive L. 1.410 miliardi per gli anni 1998-2000 ripartendola in ragione di:

- L. 410.000.000.000 per il 1998
- L. 500.000.000.000 per il 1999
- L. 500.000.000.000 per il 2000

Con D.P.R. 9.10.97, pubblicato sulla G.U. del 12.12.97 le somme previste per gli anni dal 1997 al 1999 sono state ripartite tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 1997, solo al 31.12.97, con D.M. Tesoro n. 199757, è stata iscritta la somma di L. 410 mld, previsti dalla tabella "C" della legge 663/96 (finanziaria '97) per gli interventi di cui all'art. 31 della Legge n. 183 del 1989, sul capitolo 7749 dello stato di previsione di questo Ministero, in termini di sola competenza e, contestualmente, destinata la quota di L. 10 mld alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M. Tesoro n. 133847 del 11.5.98 è stata disposta l'assegnazione in termini di competenza e cassa di L. 300 mld, a fronte della della dotazione di competenza prevista per l'anno 1998 pari a L. 400 miliardi, pertanto, nello scorso mese di giugno è stato disposto l'impegno dell'intero stanziamento per il 1997 ed autorizzato il parziale trasferimento delle risorse (pari al 56% circa) per insufficienza di cassa.

LEGGE 12 AGOSTO 1983 N. 317**Piani di ricostruzione**

I piani di ricostruzione sono stati inizialmente previsti dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, con l'intento di "contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati".

Tuttavia, con successive leggi e precisamente la n. 1402 del 27.10.51, la n. 993 del 23.12.1977 e la n. 843 - art. 40 - del 21.12.1978 sono state dettate le disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi comportanti l'assunzione di impegni, nonché per il completamento dei lotti iniziati.

Negli anni 80, inoltre, sono intervenute alcune leggi speciali che hanno ridato efficacia a determinati piani di ricostruzione dei Comuni interessati (n. 526/1982 - n.363/1984 - n.80/84 - n.730/86).

In conformità all'orientamento del Ministero di pervenire alla definizione amministrativa dei lavori eseguiti negli anni 80, sono stati approvati anche nel 1987 numerosi atti di contabilità finale e di collaudo.

Nel frattempo, per mettere ordine a tutta la materia dei piani di ricostruzione post-bellica giunta ad una situazione insostenibile per la congerie di norme approvate nell'arco di quasi mezzo secolo, è intervenuta la legge 12.8.1993 n. 317 che ha innovato profondamente la normativa riguardante i piani di ricostruzione post-bellica. Essa stabilisce, fra l'altro che:

- tutte le norme in vigore sono abrogate
- tutte le seguenti concessioni ancora in corso sono revocate di diritto:

p.r. di Ariano Irpino

p.r. di Macerata

p.r. di Pantelleria

- l'annullamento delle concessioni disposte per il p.r. di Ancona con il D.M. n. 992/S del 7.10.1992 è confermato.

Per il completamento delle opere in corso nei quattro Comuni suindicati, l'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato 230 miliardi che successive leggi finanziarie hanno così rimodulato nel triennio 1995-1997:

1994	L.	65.000.000.000
1995	"	65.000.000.000
1996	"	16.000.000.000
1998	"	84.000.000.000

Ottenuto il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti entro il termine stabilito, lo stanziamento in questione è stato così ripartito:

p.r. Ancona	L.	91.183 milioni
p.r. Ariano Irpino	"	39.118 milioni
" " Macerata	"	62.357 "
" " Pantelleria	"	36.894 "
accantonamento	"	448 "

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei richiamati Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere, come segue:

per Ancona con D.M. n. 94 del 4.3.1994

- n. 5 Interventi - (By-pass Palombella, Galleria S. Martino, Asse Nord-Sud, complesso svincoli "A" e "B" con sopraelevata intermedia, variante alla SS. 16 dallo svincolo "B" allo svincolo "ASPIO" esclusi).

La delega connessa con D.M. n. 157 del 21.4.94 riguarda i primi tre interventi e le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree occorrenti per l'intero programma.

per Ariano Irpino con D.M. n. 95 del 4.3.1994

- n. 4 Interventi (pavimentazione Piazza Plebiscito, parcheggi, stabilizzazione pendio Costone Sud e strada chiusura anello viario di Plano)

la delega connessa con D.M. n. 324 del 22.11.1994 riguarda tutti gli interventi suindicati, comprese le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree

per Macerata con D.M. n. 149 del 12.4.1994

n. 4 interventi (completamento diramazione strada a Sud dallo svincolo Fontescodella a via Mugnoz, completamento tronco centrale strada a Nord, strada a Nord: Tronco Nord e Strada a Nord: diramazione per il Rione Pace)

la delega concessa con D.M. n. 315 del 3.10.1994 riguarda il primo intervento e parte del secondo, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree.

per Pantelleria con D.M. n. 120 del 7.4.1994

n. 2 interventi (ultimazione lotti ministeriali interrotti per revoca e realizzazione tronco terminale diga foranea, viabilità urbana con completamento tratti iniziati e realizzazione di tratti nuovi)

la delega connessa con D.M. n. 238 del 8.7.1994 riguarda gli interventi di viabilità urbana compresi i relativi espropri e/o acquisizioni delle aree.

Si precisa, per quanto riguarda i rapporti con l'ex concessionario del p.r. di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, che sono tuttora in corso le inchieste giudiziarie afferenti agli interventi relativi a detti Comuni.

L'Amministrazione, comunque, segue e collabora per quanto di competenza e nel proprio interesse con le Procure e con le Avvocature Distrettuali.

L'attività svolta nel 1997 per il settore di cui trattasi può essere così sintetizzata:

Ancona - In data 20.3.97 si è provveduto alla nomina delle commissioni di collaudo in corso d'opera per gli interventi in programma.

Con DD.MM. n. 71 e n. 86 del 21.3.97 sono stati approvati i progetti dell'intervento n. 3 asse nord-sud e svincolo A. Baraccola (opere delegate) avendo ottenuto parere

favorevole dal C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per le Marche, rispettivamente in data 29.1.97 e 26.2.97.

In data 29.7.97 e 31.7.97 sono state svolte le gare a licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori.

(In data 22.9.97 è stata disposta la consegna dei lavori ...

con nota del 7.10.97 il Comune di Ancona ha proposto all'esame del C.T.A. presso il competente Provveditorato una variante al progetto esecutivo modificato secondo gli avvisi espressi dall'ANAS, relativo al by-pass della Palombella.

Con AA.MM. n. 342 e n. 345 dell'11.11.97 è stato disposto l'accreditamento al Comune di Ancona del 1° acconto pari al 35% dell'importo dei lavori.

Per quanto riguarda le opere non delegate, nel mese di giugno 1997 l'U.T. di questa Direzione Generale ha predisposto il progetto esecutivo per il completamento della sopraelevata e variante alla S.S.16, che ha ottenuto il parere favorevole del D.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per le Marche in data 25.6.97.

La gara per l'appalto dei lavori si è svolta nei giorni 11 e 12 settembre 1997, e le relative risultanze sono state approvate con D.M. n. 340 del 19.11.97.

Con D.M. n. 354 del 18.11.97 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di lit. 43.973.000.000 ed assunto l'impegno di spesa.

Con lettera prot. n. 355 del 20.11.97, nelle more della stipulazione del contratto e della sua approvazione, si è autorizzata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge.

Macerata - Per avviare la fase della progettazione esecutiva, il Comune ha svolto le procedure relative alla formazione degli stati di consistenza e alle indagini geologiche per i due interventi delegati (via Mugnoz e tronco centrale strada nord), ed ha approvato con delibera del 2.10.97 un programma di attività per la formazione degli stati di consistenza relativi alle opere non delegate.

Pantelleria - Per quanto riguarda le opere di viabilità urbana delegate, tre progetti inviati dal comune sono attualmente all'esame del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia, il quale esprimerà il proprio parere presumibilmente nel mese di gennaio 1998.

Per il prolungamento del molo sopraflutto della diga foranea a protezione del porto (opera non delegata), si è provveduto all'approvazione del contratto stipulato con il R.T.I. aggiudicatario dell'appalto, con D.M. n. 262 del 18.9.97, ed i lavori hanno avuto inizio in data 1.9.97.

Il 5.6.97 è stata inoltre predisposta da parte dell'Ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo una perizia tecnica per l'installazione di una meda fissa per segnalazioni, ed approvata con D.M. n. 184 del 16.6.97.

DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 1994, N. 43 - ART. 3

Programmi triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'istituire l'Ente Nazionale per le Strade quale ente pubblico economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, lo ha sottoposto all'alta vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici, che ne detta le direttive e gli indirizzi programmatici.

Ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto delegato le entrate dell'Ente sono costituite prevalentemente da trasferimenti da parte dello Stato, oltre agli introiti provenienti dai canoni di concessione autostradale.

La quantificazione di detti trasferimenti è stabilita annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. d) della legge 468/78 e successive modifiche ed integrazioni, e le relative somme sono iscritte, sia per la parte corrente sia per le quote in conto capitale, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, che provvede ad erogarli all'Ente con le modalità stabilite in appositi accordi di programma stipulati annualmente.

I programmi triennali di intervento dell'Ente, contenenti le opere per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale, inclusi gli ammodernamenti e le nuove costruzioni sono approvati dal Ministro dei Lavori Pubblici, in coerenza con i piani triennali di viabilità dallo stesso Ministro approvati, su conforme delibera CIPE.

La coordinata attuazione dei programmi è assicurata mediante la stipula di accordi di programma tra il Ministro dei Lavori Pubblici e l'Amministratore dell'ANAS, che ne fissano direttive, fasi e tempi dello sviluppo assumendo, nello stesso tempo, un'essenziale funzione programmatica al fine della disposizione delle risorse finanziarie annualmente messe a disposizione per la viabilità nazionale. Di conseguenza, la stipula dell'accordo di programma costituisce un

vincolo giuridico per entrambi i soggetti coinvolti, Ministero dei Lavori Pubblici da un lato e Ente Nazionale per le Strade dall'altro. Infatti, sorge l'obbligo, per il primo, dell'assunzione dell'impegno di spesa delle somme iscritte nel proprio stato di previsione, mentre, per il secondo, di dare ulteriore corso alla realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale 1997 - 1999 e successivi adeguamenti, aggiornamenti e rimodulazioni, mantenendo, sempre, la rete stradale in condizioni di efficienza e sicurezza, nel rispetto dei criteri tecnici, economici ed ambientali.

Per completezza di informazione, è necessario evidenziare che, in data 1 luglio 1998, è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'accordo di programma per l'anno 1998 tra il Ministro dei Lavori Pubblici e l'Ente Nazionale per le Strade, che ha individuato gli interventi, le attività ed i servizi da svolgere a cura dell'ANAS nell'anno 1998 a fronte delle risorse finanziarie stanziata a favore dell'Ente stesso, interventi la cui realizzazione è in corso da parte dell'ANAS, utilizzando le proprie disponibilità liquide.

Le somme da trasferire all'ANAS per il triennio 1998 - 2000, sulla base delle previsioni della legge 450/97 (tabella C), sono così fissate:

- quale contributo per le spese di finanziamento e programmazione dell'attività, iscritto a partire dall'anno 1998 al capitolo 7272, Lit. 3.717 miliardi per l'anno 1998, Lit. 3.410 miliardi per l'anno 1999, Lit. 3.397 miliardi per l'anno 2000;
- quale contributo per le spese in conto capitale per ammortamento mutui, iscritto al capitolo 7272, Lit. 1.900 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 2.000 sia per l'anno 1999 sia per l'anno 2000.

Le ulteriori risorse previste in bilancio, sempre dalla suddetta legge 450/97 e successive modifiche ed integrazioni, consistono in:

- Lit. 50 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 87,65 miliardi per l'anno 1999 (capitolo 7274 - tabella F) quale contributo straordinario per il completamento di programmi pregressi;
- Lit. 20 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni dal 1998 al 2000 (capitolo 7277 - tabella F), quale contributo per l'ammortamento dei mutui contratti per il raddoppio dell'autostrada A6 Torino - Savona da erogare a favore della società concessionaria;
- Lit. 20 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni dal 1998 al 2000 (capitolo 7278 - tabella F) quale contributo per l'avvio della realizzazione della variante di valico dell'autostrada Firenze - Bologna da trasferire alla Società Autostrade S.p.A.;
- Lit. 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e Lit. 100 miliardi per l'anno 2000 (capitolo 7279 - tabella F), come previsto dal decreto del ministro del Tesoro n. 105334 del 24 febbraio 1998 e dalla legge n. 345 del 2 ottobre 1997, quale contributo da corrispondere alla Società Autostrade S.p.A. per l'ammortamento dei mutui occorrenti per la realizzazione del tratto Aglio - Canova ed il potenziamento dell'autostrada Bologna - Firenze;
- Lit. 53 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 60 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni 1999 e 2000 (capitolo 7280), come previsto dalla summenzionata legge 345/97 e dal suddetto decreto del Ministro del Tesoro.

Con riferimento alle somme summenzionate iscritte ai capitoli del bilancio dello Stato, tutte, ad eccezione di quelle relative al capitolo 7272, hanno ottenuto nella legge finanziaria 1998 autorizzazione di cassa pari alla competenza. Per quanto riguarda, invece, il capitolo 7272, a fronte di un'autorizzazione in conto competenza ammontante, per l'anno in corso, a Lit. 5.617 miliardi, risulta un'autorizzazione di cassa pari a Lit. 857 miliardi.

E', comunque, opportuno evidenziare che, a seguito dell'emanazione da parte del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. del decreto 16 gennaio 1998 e della connessa circolare esplicativa, concernente i "Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla Tesoreria Unica ai fini dell'attuazione dell'art. 47 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997", a tutt'oggi non è stato possibile procedere ai trasferimenti all'ANAS degli importi richiesti, data l'esistenza di un ammontare delle giacenza superiore a quello consentito per dar luogo alle erogazioni.

Infine, occorre sottolineare che, data la mancanza di adeguate autorizzazioni di cassa rispetto alle assegnazioni fatte in conto competenza, nel corso dell'esercizio finanziario 1997 si è assistito alla formazione di un ammontare notevole di residui passivi, evento che ha indotto la scrivente Direzione Generale, in sede di proposte per la legge di assestamento del bilancio 1998, a richiedere delle integrazioni di cassa tali da annullare detti residui passivi sorti nel corso del 1997.

Per quanto riguarda il Programma Triennale 1997 - 1999, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 125/Segr. del 22 maggio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 1997, reg. 2 foglio 152, la Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria dell'ANAS, con nota n. 9458 del 2 giugno 1998, ha posto l'accento sulla necessità di eliminare o rinviare parte delle opere previste in detto documento, a seguito delle riduzioni, ammontanti a circa Lit. 813 miliardi, disposte dalla legge finanziaria 1998, per il biennio 1998 - 1999 rispetto a quella relativa all'anno 1997.

Tutto quanto sopra considerato, con riferimento alla prospettazione del fabbisogno finanziario dell'Ente Nazionale per le Strade, per il triennio 1999 - 2001, si richiede che non si proceda a rimodulazioni degli stanziamenti esistenti, che vengano confermate le quote di stanziamento così come previste in tabella F dalla legge finanziaria 450/97 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni 1999 - 2000 per tutti i capitoli di bilancio, prevedendo pari dotazione anche per l'anno 2001.

Con riferimento, invece, alle quote da iscrivere al capitolo 7272 si richiede che, a seguito di quanto evidenziato con riferimento al finanziamento delle opere ricomprese nel Programma Triennale 1997 - 1999, vengano fissati i seguenti ammontari, evidenziati dall'Ente stesso con nota n. 9458 del 2 giugno 1998:

TABELLA C (valori in milioni)

	1999	2000	2001
D.Lgs. 143/94: Istituzione dell'Ente Nazionale per le Strade:			
- art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (5.2.1.3 Ente Nazionale per le Strade - cap. 7272/p)	7.300.000	7.200.000	7.200.000

- art. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attività

- spese in c/capitale per

amm. mutui (5.2.1.3 Ente Nazionale per

le Strade - cap. 7272/p)

1.900.000

2.460.000

2.000.000

In conclusione, comunque, si richiede un'adeguata autorizzazione di cassa, anche considerando l'ammontare presunto dei residui passivi che si andrà formando nel corso dell'anno in corso.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE
DIV. V - SERVIZIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

RELAZIONE

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione sulle leggi pluriennali di spesa — LEGGE 468/78 art. 15 c.3 e 4.

Lo scrivente Ufficio cura l'attuazione finanziaria delle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- a) legge 5 febbraio 1992, n. 139 concernente "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- b) decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, il cui articolo 7 riguarda "Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- c) decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 convertito in legge 4 ottobre 1996, n. 515 recante, tra l'altro, interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- d) **legge 2 ottobre 1997, n. 345 concernente "Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia".**

Si segnala in particolare quest'ultima legge pluriennale di spesa, in quanto promulgata successivamente al 1° settembre 1997 come richiesto dal Ministero del tesoro e della programmazione economica con fax n. 9/629 del 10 giugno 1998. Con la legge 345/97 sono stati autorizzati i seguenti limiti di impegno quindicennali sottoindicati:

cap. 9425 interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici

ES. 1998 L. 16 miliardi

ES. 1999 L. 19 miliardi

cap. 9453 interventi di competenza della Provincia di Venezia

ES. 1998 L. 1 miliardo

ES. 1999 L. 1 miliardo

cap. 9454 interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia

ES. 1998 L. 20 miliardi

ES. 1999 L. 15 miliardi.

Il sistema di realizzazione dei lavori di cui alla legislazione sopracitata prevede interventi diretti da parte delle amministrazioni dei Comuni di Venezia e di Chioggia nonché della Provincia di Venezia finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito di cui lo scrivente provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento. Del pari prevede, altresì, il ricorso di interventi diretti del ministero dei lavori pubblici da attuare attraverso il regime della concessione.

In allegato alla presente relazione si riportano gli schemi di attuazione distinti per singola legge di previsione di spesa redati secondo le istruzioni impartite dal ministero del tesoro e della programmazione economica.